

INTERVENTO URGENTE DEL GOVERNO IN MATERIA DI ESPULSIONI DEGLI STRANIERI ED ALLONTANAMENTO DEI CITTADINI COMUNITARI

di Daniele Ruggeri

Con il **decreto legge n. 249 del 29 dicembre 2007** “*misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza*”, in vigore dal 2 gennaio 2008, il Governo ha emanato delle norme in materia di espulsioni di stranieri ed allontanamento di cittadini comunitari.

Tale intervento segue e sostituisce il **decreto legge 1° novembre 2007 n. 181**, ormai decaduto dal 31 dicembre 2007 in quanto non convertito in legge nei termini previsti, recante «*Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza*», che aveva anticipato alcuni contenuti del disegno di legge attualmente all’esame del Parlamento (il c.d. “pacchetto sicurezza Amato”) e riguardava i provvedimenti di allontanamento dei cittadini comunitari soggiornanti illecitamente nel nostro territorio.

Con questo ultimo provvedimento legislativo il Governo ha voluto salvaguardare alcuni contenuti del decreto legge 181/07 (pochi, per la verità), riproponendo la misura dell’allontanamento dei cittadini comunitari per “*motivi imperativi di pubblica sicurezza*”, nonché garantire misure efficaci di contrasto rispetto ai motivi attinenti la prevenzione del terrorismo.

Riguardo gli istituti che incidono sulla libertà personale contenuti nella disciplina degli stranieri- d.lgs 286/98- ovvero nella disciplina dei cittadini comunitari o dei loro familiari di nazionalità extracomunitaria contenuta nel d.lgs 30/07 ed ora anche nel d.l. 249/07 (ossia il provvedimento di espulsione dello straniero, il provvedimento di allontanamento del cittadino o suo familiare, il ricovero temporaneo presso un già C.p.t., l’accompagnamento coattivo alla frontiera) vengono previste le garanzie giurisdizionali in alcuni casi prima non esplicitamente contemplate dalla normativa, così da porre rimedio ai dubbi di costituzionalità avanzate dalla Corte Costituzionale. Le competenze riguardo i ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione e allontanamento e le convalide dei provvedimenti temporanei di ricovero presso un C.p.t. e di accompagnamento coattivo vengono unificate in capo ai Tribunali in composizione monocratica (prima tali competenze erano ripartite tra i giudici ordinari e i Giudici di Pace).

Dunque, pur comprendendo le ragioni politiche che non hanno portato all’approvazione di un provvedimento normativo finalmente definitivo ed incisivo nell’ambito di materie alquanto delicate ed attuali quali quelle inerenti gli stranieri ed i cittadini comunitari, in particolare per i risvolti in tema di sicurezza e ordine pubblico che le problematiche relative sottendono, si registrano ancora interventi a macchia di leopardo, ricorrendo ancora una volta ad una legislazione di urgenza che mal si concilia con un’auspicata organicità del sistema, con il rischio di sottoporre le discipline di riferimento a sollecitazioni che generano incertezze interpretative tali da farne scemare grandemente la portata applicativa.

Ma, come sempre, non resta che analizzare i contenuti di massima del decreto legge in questione, rimandando lo sviluppo dei risvolti “pratici” alle ormai consuete “schede operative”, nel tentativo di ricercare le soluzioni di carattere procedurale ed applicativo migliori per gli operatori di polizia.

- **Le modifiche alla disciplina degli stranieri contenuta nel d.lgs 286/98 (T.u. immigrazione)**
 - L’espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo

L’espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo, prevista nell’art. 3 del d.l. 144/05 convertito con modificazioni nella legge 155/05, può essere disposta dal Prefetto ed attuata dal Questore attraverso un provvedimento di allontanamento coattivo sottoposto a convalida da parte del tribunale monocratico. Nel caso in cui lo straniero sia sottoposto a procedimento penale, si applica *in toto* la disciplina prevista nel T.u. dell’immigrazione all’art. 13 commi 3 e segg.

- L' autorità giudiziaria competente in tema di espulsione di stranieri

Con legge 271/04, di conversione del decreto legge 241/04, le competenze a decidere riguardo i provvedimenti limitativi della libertà personale contenuti nel d.lgs 286/98 erano stati attribuiti al Giudice di pace.

Il decreto legge 249/07 ripristina tali competenze in capo al **Tribunale monocratico** .

Sono tali i provvedimenti contenuti negli artt. 13 e 14 del d.lgs 286/98:

- a) convalida del provvedimento del Questore di accompagnamento alla frontiera
- b) decisione sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione amministrativa disposto dal Prefetto
- c) convalida del provvedimento del Questore di *ricovero presso un centro di permanenza temporanea*

- **Le modifiche alla disciplina dei cittadini comunitari contenuta nel d.lgs. 30/07**

L'unica sovrapposizione con i contenuti del precedente d.l. 181/07 è relativa alla previsione dell'allontanamento per "*motivi imperativi di pubblica sicurezza*": tale ipotesi viene introdotta dal d.l. 249/07 con una previsione a sé stante, che non va a modificare direttamente il contenuto del d.lgs 30/07, i cui artt. 20 e 21 ritornano pertanto alla formulazione originaria *ante* d.l. 181.

- Allontanamento dei cittadini comunitari per motivi di prevenzione del terrorismo

Vengono estese anche per i cittadini comunitari le misure di prevenzione del terrorismo previste per gli stranieri: in tal caso, il Ministero dell'Interno può disporre l'allontanamento coattivo del cittadino o dei suoi familiari in caso di motivi attinenti la prevenzione del terrorismo. Il provvedimento è immediatamente eseguito dal Questore.

- Allontanamento del cittadino per motivi *imperativi di pubblica sicurezza*

Viene sostanzialmente riprodotto quanto formulato nell'art. 20 comma *7-ter* del d.lgs 30/07, così come modificato dal d.l. 181/07 (ora decaduto). I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare, sia essa cittadino dell'Unione europea o familiare straniero di cittadino dell'Unione europea *abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perchè la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza.*

Il provvedimento è assunto dal Prefetto o, nel caso di permanenza ultradecennale o di minorenne, dal Ministero dell'Interno e contiene il divieto di reingresso per un periodo non superiore a 5 anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal Questore.

- Il ricovero del cittadino o suo familiare presso un (già) centro di permanenza temporanea:

Nel caso in cui il cittadino o suo familiare destinatari di un provvedimento di allontanamento previsto dagli artt. 3 e 4 del d.l. 249/07 (ossia per motivi attinenti la prevenzione al terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza) siano sottoposti a procedimento penale, si procede analogamente a quanto previsto per lo straniero negli artt. 13 comma 3 e segg. del d.lgs 286/98: il questore, prima di eseguire l'allontanamento, dovrà ottenere il nulla-osta dell'autorità giudiziaria. Poiché nelle more di rilascio del n.o. il provvedimento viene sospeso, il questore potrà adottare la misura di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea.

- Il reato di “inottemperanza al divieto di reingresso” (art. 5 d.l. 249/07)

Mentre l'art. 20 comma 8 del d.lgs 30/07 prevede il reato contravvenzionale (arresto e ammenda) nel caso di rientro nel territorio inottemperando al divieto posto a seguito di un provvedimento di allontanamento adottato dal Ministero dell'Interno, l'art. 5 del d.l. 249/07 prevede una nuova fattispecie di reato:

il delitto di “inottemperanza al divieto di reingresso disposto a seguito di provvedimento di allontanamento adottato per *motivi imperativi di pubblica sicurezza* (ai sensi art. 4 d.l. 249/07)”, per cui si prevede la reclusione fino a 3 anni e l'allontanamento immediato da parte del Questore.

Nel caso in cui il divieto sia posto a seguito di provvedimento di allontanamento emanato ai sensi dell'art. 3 del d.l. 249/07 (motivi di prevenzione del terrorismo) è prevista la reclusione fino a 4 anni.

- L'autorità giudiziaria competente in tema di allontanamento di cittadini comunitari e di provvedimenti restrittivi della libertà personale

Per i ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento adottati dal Ministero dell'Interno di cui all'art. 20 del d.lgs 30/07 e dell'art. 3 del d.l. 249/07 è competente il TAR Lazio.

Per i ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento per “motivi imperativi di pubblica sicurezza” adottati dal Prefetto ai sensi dell'art. 4 del d.l. 249/07, così come per quelli adottati ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 30/07 perché non sussistono più le condizioni che determinano il diritto di soggiorno del cittadino, è competente il Tribunale in composizione monocratica.

La convalida dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera (ora espressamente prevista per il rimando che opera l'art. 3 comma 2 del d.l. 249 all'art. 13 comma 5-bis del d.lgs 286/98) e di ricovero presso un centro di permanenza temporanea, sono attribuiti al Tribunale in composizione monocratica.

Riepilogo della disciplina inerente l'istituto dell'allontanamento del cittadino comunitario o suo familiare extracomunitario contenuta nel **d.lgs 30/07**

Disciplina originaria Prevista nel d.lgs 30/07	Disciplina innovata dal d.l. 181 del 1.9. 2007 (decaduto dal 31.12.07)	Disciplina prevista dopo l'entrata in vigore del d.l. 249/07 (2.1.08)
<p>L'art. 20 prevedeva l'allontanamento del cittadino solo per motivi di ordine o sicurezza pubblica da parte del Ministero Interno, nei soli casi in cui sia concreta ed attuale una situazione di pregiudizio di tali interessi.</p> <p>Il provvedimento indica il termine per lasciare il territorio nazionale (non inferiore a 1 mese, salvo i casi di comprovata urgenza) e contiene il divieto di reingresso per non oltre 3 anni.</p> <p>L'inottemperanza al divieto di reingresso viene punita con l'ammenda, cui conseguiva l'accompagnamento immediato.</p> <p>L'allontanamento viene disposto dal Prefetto ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 30/07: provvedimento discrezionale adottato qualora vengano a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno. Il provvedimento riporta il termine per lasciare il territorio dello stato, non inferiore a 1 mese.</p> <p>Non veniva prevista alcuna sanzione in caso di inottemperanza al divieto di reingresso.</p>	<p>Cambia la rubrica dell'art. 20 del d.lgs 30/07, prevedendo l'allontanamento per motivi di <i>ordine pubblico e di pubblica sicurezza</i>, secondo le segg. competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministero Interno: allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonché competenza esclusiva riguardo i cittadini soggiornanti da oltre 10 anni ed i minorenni - Prefetto: allontanamento previsto in 3 casi: <ul style="list-style-type: none"> a) per motivi di <i>pubblica sicurezza (art. 20 comma 7-bis)</i>: il provvedimento indica il termine per lasciare il territorio dello Stato che non può essere inferiore ad 1 mese dalla notifica (salvi i casi di comprovata urgenza) e il divieto di reingresso non superiore a 3 anni. L'inottemperanza al divieto di reingresso è punita con la reclusione, cui consegue l'accompagnamento immediato. b) per motivi <i>imperativi di pubblica sicurezza</i> – art. 20 comma 7-ter d.lgs 30/07 c) Nei casi previsti dall'art. 21: rimangono invariati rispetto al testo previgente, ma viene previsto il reato contravvenzionale in caso di permanenza illegale nel territorio oltre il termine fissato dal provvedimento di allontanamento 	<p>L'allontanamento del cittadino da parte del Ministero dell'Interno viene previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'art. 20 del d.lgs 30/07 per motivi di ordine o sicurezza pubblica; - dall'art. 3 d.l. 249/07 per motivi di prevenzione del terrorismo. - dall'art. 4 del d.l. 249/07 per motivi imperativi di pubblica sicurezza in caso di minorenni o soggiorni di oltre 10 anni <p>L'allontanamento da parte del Prefetto viene previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'art. 21 del d.lgs 30/07 qualora vengano a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno (es. risorse economiche insufficienti per sé e propri familiari). - dall'art. 4 del d.l. 249/07 in caso di motivi imperativi di pubblica sicurezza (esclusi i casi di competenza del Ministero)

DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2007, N. 249
(in vigore dal 2 gennaio 2008)**Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale, con particolare riguardo a quelli di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge, introducendo disposizioni finalizzate sia ad assicurare l'effettività delle espulsioni ivi previste, nel rispetto delle garanzie costituzionali, sia a disciplinare, con i medesimi obiettivi di effettività e di rafforzamento delle garanzie, l'allontanamento dei cittadini comunitari per motivi di prevenzione del terrorismo;

Ritenuta, altresì, la necessità e l'urgenza di disciplinare parimenti l'immediata esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini dell'Unione europea adottati per motivi imperativi di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alla specifica individuazione dei motivi che ne legittimano l'adozione, considerando che il recente ampliamento dello spazio di applicazione degli accordi di Schengen rafforza l'esigenza di una immediata risposta operativa nei casi di particolare gravità;

Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di realizzare un quadro normativo volto a dare completa e puntuale applicazione ai meccanismi di tutela per le limitazioni alla libertà personale conseguenti all'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento, così da assicurare un più intenso e complessivo sistema di garanzie giurisdizionali, con la specifica individuazione del giudice competente, fin dalla fase di immediata applicazione dei provvedimenti;

Tenuto conto che le disposizioni del presente provvedimento innovano sostanzialmente quelle del decreto-legge 1^o novembre 2007, n. 181, e sono fondate su autonomi presupposti di necessità e urgenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.**Misure in tema di espulsione dal territorio nazionale per motivi di prevenzione del terrorismo**

1. All'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nei casi di cui al comma 1, il decreto di espulsione è immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. L'esecuzione del provvedimento è disposta dal questore ed è sottoposta alla convalida da parte del tribunale in composizione monocratica secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

2-bis. Se il destinatario del provvedimento è sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del decreto legislativo n. 286 del 1998.";

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

Art. 2.**Autorità giudiziaria competente in tema di espulsione di stranieri e di allontanamento di cittadini dell'Unione europea.**

1. Agli articoli 13, 13-bis e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", le parole: "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "tribunale ordinario in composizione monocratica".

Art. 3.

Allontanamento dei cittadini dell'Unione europea per motivi di prevenzione del terrorismo

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, il Ministro dell'interno può disporre, con atto motivato, l'allontanamento del cittadino dell'Unione europea o dei suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, nelle circostanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Il provvedimento è adottato nel rispetto del principio di proporzionalità e non può essere motivato da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato. L'esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.

2. Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnolo o tedesco, secondo la preferenza indicata dall'interessato. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Il destinatario del provvedimento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietare il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.

Art. 4.

Allontanamento immediato dei cittadini dell'Unione europea per motivi imperativi di pubblica sicurezza

1. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi imperativi di pubblica sicurezza nei confronti del cittadino dell'Unione europea o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, è adottato nel rispetto del principio di proporzionalità e non può essere motivato da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.

2. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare, sia essa cittadino dell'Unione europea o familiare di cittadino dell'Unione europea che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perchè la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione disposte da autorità straniere o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, ovvero dal Ministro dell'interno qualora il destinatario abbia soggiornato nel territorio nazionale nei dieci anni precedenti o sia minorenne. Per le modalità di adozione del provvedimento e di comunicazione al destinatario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, ma il divieto di reingresso non può avere durata superiore ai cinque anni.

5. Per la revoca del divieto di reingresso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 5.

Sanzioni per la violazione del divieto di reingresso conseguente all'allontanamento

1. Il destinatario del provvedimento di allontanamento, adottato per motivi imperativi di pubblica sicurezza, che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è punito con la reclusione fino a tre anni ed è nuovamente allontanato con esecuzione immediata, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Si applica la pena della reclusione fino a quattro anni, se il fatto avviene in violazione del provvedimento di allontanamento emesso a norma dell'articolo 3.

Art. 6.**Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento**

1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Nei casi di cui al comma 1, il questore può disporre il trattenimento in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea.
3. Non si dà luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.
4. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, si può procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.
5. In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, può essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali è necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore.

Art. 7.**Tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti di allontanamento**

1. Avverso i provvedimenti di allontanamento adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 3, può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.
2. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza può essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità, al tribunale in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
3. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all'autorità consolare presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento; la presentazione dell'istanza non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
5. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana su documentata richiesta dell'interessato.

Art. 8.**Disposizione finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 30.000 annui a decorrere dal 2008, e dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2, valutati in euro 120.000 per l'anno 2008, euro 108.000 per l'anno 2009 ed euro 96.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Art. 9.**Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Amato, Ministro dell'interno

Mastella, Ministro della giustizia

D'Alema, Ministro degli affari esteri

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella